

PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA **- 2010 -**

1. – GLI SCOPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1 - Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

1.2 - In particolare, gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “*fair play*”, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

1.3 - A tal fine devono essere istituiti specifici organi di giustizia sportiva.

1.4 – Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

2. – REGISTRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

2.1 - In ottemperanza a quanto disposto nei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate” gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

3. – GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

3.1 - I giudici sportivi, devono essere terzi e imparziali.

3.2 - A tal fine sono scelti tra soggetti in possesso della laurea in materie giuridiche o, comunque, di adeguata professionalità, anche tra soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali od alle Discipline Sportive Associate.

3.3 - Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

Per i soli componenti gli organi d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

3.4 - I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

3.5 - I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

3.6 - I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

3.7 - I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

3.8 - I giudici di primo grado possono essere monocratici; quelli dei successivi gradi sono di regola collegiali.

3.9 - I giudici delle giurisdizioni superiori aventi competenza in materia di sport professionistici possono essere scelti esclusivamente tra professori universitari di ruolo, magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, Avvocati dello Stato, avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione.

3.10 - I regolamenti di giustizia federali devono prevedere le cause di astensione e di ricasazione dei giudici.

3.11 - Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

4. – I PRINCIPI DEL PROCESSO

4.1 - Il processo in primo grado inizia su richiesta del Procuratore federale ed il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta della parte.

4.2 - Dovrà essere assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo. E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurati le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza nelle forme e con i limiti previsti dagli ordinamenti federali.

4.3 - Le decisioni, anche se succintamente, devono essere sempre motivate.

4.4 - Contro le decisioni emesse in primo grado deve essere sempre consentito almeno un grado di impugnazione.

4.5 - I regolamenti di giustizia devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo di appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
- c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

4.6 - I regolamenti di giustizia devono prevedere la riabilitazione quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, con modalità da disciplinare nei regolamenti medesimi.

4.7 - La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, i regolamenti di giustizia devono indicare tutti i termini processuali che, nel rispetto del diritto alla difesa, devono essere limitati al massimo.

4.8 - La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.

4.9 - E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento e contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

5. – PROCURATORE FEDERALE

5.1 - Gli Statuti ed i regolamenti di giustizia devono prevedere un Procuratore federale e almeno un suo sostituto e uno o più collaboratori. All'Ufficio del Procuratore federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia sportiva, e di norma quelle di indagini, tranne quelle attribuite all'Ufficio di Procura Antidoping per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

6. – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

6.1 - Il provvedimento di *grazia* è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

6.2 – I provvedimenti di *amnistia* ed *indulto* sono di competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.

6.3 - I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

7. – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

7.1 - Gli Statuti e i regolamenti devono prevedere che gli affiliati ed i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

7.2 - In particolare con la loro richiesta di affiliazione o di tesseramento gli interessati accettano le clausole per arbitrato libero o irrituale, ossia tale da concludersi con decisione cui non può darsi esecuzione ai sensi dell'articolo 825 del codice di Procedura civile, inserite negli Statuti o nei regolamenti.

7.3 - La clausola deve garantire che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

7.4 - L'inosservanza della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.

8. – NORMA DI SALVAGUARDIA

8.1 - Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto dei principi indicati, possono organizzare con autonomia la giustizia sportiva nei loro specifici settori.

8.2 - Il CONI vigila perché Statuti e regolamenti siano adeguati a tali principi indicando alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate, ove necessario, i necessari adeguamenti in assenza dei quali non può procedersi alla loro approvazione.